



Regolamento per la disciplina delle Arti di Strada

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17.09.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 16.03.2026

ART. 1- Oggetto

Invariato

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Milano

ART. 2 – Principi

Il Comune di Milano, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino

ART. 3 – Scopo

1- Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Milano ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico. Il Comune di Milano riconosce nell'arte di strada non una mera forma di intrattenimento, ma un'espressione autentica del talento individuale e collettivo, capace di generare valore culturale e sociale attraverso la condivisione pubblica delle arti performative.

Il Comune di Milano intende:

-sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada; contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;

-rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;

-rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;

-valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;

-porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative;

-coniugare i diversi interessi di cui sono portatori i cittadini, fra cui il rispetto della quiete pubblica.

2. L'Amministrazione comunale, anche attraverso l'operato dei Municipi, promuove e sostiene le attività dell'arte di strada mediante l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival dedicati, che possono svolgersi nelle postazioni individuate ai sensi dell'art. 7, valorizzando la qualità artistica, la ricerca, il talento e la pluralità dei linguaggi. I Municipi, nell'ambito delle proprie competenze territoriali e culturali, possono proporre e coordinare rassegne e progetti specifici, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli artisti di strada, al fine di garantire una programmazione diffusa e coerente con le caratteristiche dei luoghi.

ART. 4 - Soggetti destinatari

1. Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti che in base alle proprie abilità e competenze artistiche svolgano le attività artistiche, come definite all'art. 5.

2. Ai fini dell'esercizio delle attività artistiche di strada è necessario essere cittadini italiani o comunitari o, se non comunitari, in regola con le norme di ingresso e permanenza nello Stato Italiano.

3. L'età minima per l'esercizio delle attività artistiche di strada è di 16 anni compiuti al momento dell'iscrizione alla piattaforma informatica. Il coinvolgimento dei minori di anni 16 potrà essere previsto

esclusivamente nell'ambito di progetti speciali quali, ad esempio, progetti educativi in ambito artistico che prevedano sempre la presenza di educatori o docenti. Tali progetti potranno essere attuati solo a seguito di valutazione e approvazione dell'ufficio competente, previa acquisizione da parte di chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 5 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

1-Si intende per "Arti di Strada" l'attività artistica esercitata nelle vie e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico da parte di qualsiasi persona, in forma singola o in gruppo, non destinata a forme di pubblicità diretta o indiretta.

2- Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le forme di attività creativa nel campo musicale, teatrale performativo e genericamente espressivo ovvero tutte le attività con specifica connotazione artistica e culturale. Tali espressioni hanno il solo fine di offrire ai passanti esperienze artistiche in modalità diretta e spontanea e non possono prevedere il pagamento di biglietti o corrispettivi in denaro predeterminati, non possono essere altresì associate alla vendita di qualsiasi merce e oggetto e speculare sull'altrui credulità, non sono svolte in forma professionale, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.

3 - Sono considerati "mestieri artistici di strada" le attività non professionali finalizzate alla produzione e vendita al pubblico di beni autoprodotti e non seriali frutto dell'ingegno creativo e/o all'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo.

ART. 6 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie previste dall'art. 5.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;

b) agli esercenti lo spettacolo viaggiante;

c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.

d) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo.

3. È fatto divieto di utilizzare animali durante le esibizioni.

ART. 7 – Postazioni disponibili

1. All'interno del territorio cittadino sono individuate le postazioni disponibili per le attività delle Arti di Strada.

2. Le postazioni sono categorizzate in base alle tipologie artistiche ammesse e suddivise in:

a. postazioni dedicate alle espressioni artistiche di strada di cui all'art. 5 comma 2:

b. postazioni dedicate ai mestieri artistici di strada di cui all'art. 5 comma 3.

Ogni postazione, inoltre, viene catalogata acusticamente dall'ufficio competente, sulla base della classificazione di cui al successivo art. 9 comma 3, anche con riferimento ai giorni della settimana e alle diverse fasce orarie, tenuto conto delle specificità del luogo e della necessità di temperare la libera espressione artistica con il rispetto della quiete pubblica e con la vivibilità;

2 bis. Nelle postazioni collocate in aree di speciale interesse pubblico, in quanto zone di particolare rilevanza architettonica, artistica, culturale, sociale, turistica o ambientale, l'ufficio competente attribuisce tipologie artistiche e acustiche compatibili con il contesto, prediligendo, in particolare durante giorni e orari lavorativi, performance silenziose o a basso impatto acustico.

3. Le nuove postazioni vengono individuate, con provvedimento motivato della Giunta municipale, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio competente alla gestione delle Arti di strada ivi compresa

l'acquisizione del parere della Polizia Locale, nell'ambito dei propri territori. I provvedimenti dei Municipi dovranno essere trasmessi tempestivamente all'ufficio competente affinché le postazioni siano rese disponibili alla prenotazione tramite il sistema informatico adottato.

3bis. La Giunta Municipale, d'intesa con l'Ufficio competente, può proporre l'istituzione di postazioni tematiche destinate in via prevalente a specifiche forme di espressione artistica (quali teatro di figura e burattini, giocoleria, performance musicali acustiche, arti visive, danza, poesia orale e altre). Le postazioni tematiche sono individuate in relazione alle caratteristiche culturali, sociali e ambientali dei luoghi e possono essere utilizzate sia per esibizioni individuali, sia nell'ambito di rassegne e progetti speciali promossi dal Municipio o in collaborazione con le associazioni rappresentative degli artisti di strada."

4. Le modifiche o cancellazioni delle postazioni attualmente individuate, dovranno essere stabilite con provvedimento motivato della Giunta municipale, a seguito di istruttoria compiuta dall'Ufficio competente alla gestione delle Arti di strada ivi compresa l'acquisizione del parere della Polizia Locale, nell'ambito dei propri territori, anche tenendo conto delle esigenze del rispetto della quiete pubblica e comunicate tempestivamente all'ufficio competente affinché sia aggiornato il sistema informatico di prenotazione.

4 bis) Il numero di postazioni minime è stabilito in 10 (dieci) per ciascun Municipio.

5. L'Amministrazione centrale, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche e/o limitazioni temporanee alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada, definite dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

6. Le postazioni concesse a ciascun artista per le attività di cui al secondo comma dell'art. 5 non possono avere una superficie inferiore ai 2 mq - quando disponibili - per le aree di cui al comma 2bis, ovvero, per le altre aree, come di volta in volta specificato nel documento di assegnazione.

7. L'ufficio competente mantiene aggiornato l'unico elenco cittadino delle postazioni disponibili e cura periodiche verifiche sull'effettivo utilizzo delle stesse postazioni. L'ufficio competente propone annualmente alle Giunte Municipali la soppressione delle postazioni che non sono state oggetto di nessuna prenotazione nel corso dell'anno precedente.

ART. 8 – Canone Unico per l'occupazione temporanea di suolo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le espressioni artistiche di strada di cui al secondo comma dell'art 5 sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CU) in ragione della durata delle esibizioni che non può essere superiore ai 120 minuti.

2. I mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5 sono soggetti al versamento del Canone Unico Patrimoniale (CU) e alla relativa regolamentazione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23 del 11 marzo 2021, nei casi di occupazione superiore al mezzo metro quadrato o lineare, laddove vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse. L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività, anche visti i termini delle assegnazioni fissati dal successivo art. 10, è di tipo temporaneo.

2 bis. Ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale per i mestieri artistici di strada è applicato il coefficiente moltiplicatore pari a 0,50.

3. Un'attività di verifica sulle situazioni oggettive di cui ai commi 1 e 2 sarà svolta dagli uffici preposti al fine accertare il rispetto del presente Regolamento, la rispondenza dei dati inerenti l'attività forniti nella Dichiarazione d'Attività Artistica, il rispetto dei limiti orari e spaziali, nonché eventuali prescrizioni di sicurezza.

ART.9 - Modalità di occupazione dello spazio assegnato

1. Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

- a) della normale circolazione veicolare e pedonale;
- b) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati e alla visibilità delle vetrine;
- c) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti;
- d) della quiete pubblica e dell'ambiente, in base alla classificazione di cui al successivo comma 3.

2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;
- b) senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante, ad eccezione della casistica prevista al terzo comma dell'art.5;
- c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
- d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica
- e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.

3. Le esibizioni artistiche sono classificate in funzione della tipologia di sorgente sonora utilizzabile secondo quanto riportato nell'allegato 1. In particolare:

- a. Esibizioni silenziose;
- b. Esibizioni vocali o acustiche;
- c. Esibizioni a bassa emissione acustica, la cui autorizzazione è subordinata all'approvazione della Commissione di cui all'art. 11;
- d. Esibizioni a media emissione acustica;
- e. Esibizione ad alta emissione acustica;

L'Ufficio competente attribuisce ad ogni postazione le fasce orarie in cui è possibile esibirsi e le tipologie di performance ammesse, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 2.

4. Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

5. Per lo svolgimento di specifiche attività sono previste le seguenti prescrizioni:

- a) In caso di utilizzo di fuoco durante la performance (es. mangiafuoco, giocoleria col fuoco), l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; in caso lo spettacolo preveda che vengano impegnati nell'uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, l'artista dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore. L'artista, al termine della sua performance, deve assicurare che la pavimentazione non sia resa scivolosa dai residui incombusti e procedere alla pulizia in caso di presenza di residui.
- b) Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura ("madonnari" e "spray painting" ed altri) devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggino il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili. Per l'esercizio della tecnica dello spray painting, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
- c) In caso di utilizzo nelle performance di bolle di sapone va utilizzato un telo assorbente sull'area di esibizione, l'artista si deve assicurare che la pavimentazione non sia resa scivolosa dai residui e procedere alla pulizia in caso di presenza degli stessi.
- d) i giocolieri che utilizzano birilli o altri attrezzi e gli equilibristi giocolieri devono mantenere le opportune distanze di sicurezza dal pubblico o dai passanti, al fine di non procurare agli stessi danni fisici.

- e) divieto di utilizzo di ogni tipo di piattaforma: fissa, semovibile, girevole.
6. Gli artisti di strada rispondono, limitatamente al luogo e alla durata della loro attività, del danneggiamento al manto stradale e a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
7. Per l'esercizio dei mestieri artistici di strada è fatto obbligo l'esposizione di un cartello contenente il compenso richiesto per ciascuna prestazione/prodotto.
8. È fatto divieto di ogni forma di abuso e speculazione della credulità altrui.
9. L'Amministrazione comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento e, in generale violino le norme in tema di ordine pubblico e sicurezza.
10. Le attività devono svolgersi nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

ART. 10 – Modalità di assegnazione degli spazi

1. L'attività è esercitabile dalle ore 11:00 alle ore 24:00, nei giorni da lunedì a domenica, con limitazione delle esibizioni musicali alle ore 22. L'esercizio delle attività dei mestieri artistici nella zona Brera è consentito dalle ore 19 alle ore 24. In entrambi i casi l'attività è esercitabile solo previa prenotazione e assegnazione degli spazi e degli orari con le modalità previste al successivo comma, anche recependo le indicazioni dei Municipi.
- 1bis. L'Amministrazione, con tempestiva comunicazione all'ufficio preposto, in particolari condizioni di necessità, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee al suddetto limite orario e giornaliero, anche recependo le indicazioni dei Municipi.
- 1ter. L'Amministrazione si riserva, tramite l'ufficio competente, di rendere indisponibili una o più postazioni, anche nel caso che le stesse siano già state prenotate, in caso di necessità legate allo svolgimento di iniziative di particolare interesse cittadino o per ragioni di ordine pubblico o sicurezza.
2. Al fine di valorizzare l'arte di strada come leva per l'animazione sociale e culturale è tutelato il principio di rotazione degli artisti nelle postazioni. È ammesso l'utilizzo della stessa postazione da parte di ogni singolo artista per un massimo di 4 volte in un mese, ridotto a 2 volte al mese per le postazioni collocate nell'asse centrale (Castello-Cordusio–Duomo– San Babila), per un arco temporale di massimo 120 minuti consecutivi per ogni giorno.
- 2 bis. La prenotazione può essere effettuata con un anticipo compreso fra 15 giorni e 1 giorno dall'inizio dell'esibizione.
- 2 ter. La cancellazione della prenotazione è consentita fino a 24 ore prima dell'inizio dell'esibizione.
3. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento dei mestieri di cui al terzo comma dell'art. 5 può variare, a seconda della richiesta, fino ad un massimo di 3 mesi rinnovabili. L'assegnazione per queste tipologie artistiche non può avvenire per più di 2 volte all'anno nella medesima postazione, salvo il caso in cui la stessa non sia stata prenotata e utilizzata per meno di 10 giorni.
4. Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada. È legittimo lo svolgimento negli spazi assegnati di diverse attività espressive nel contesto della stessa esibizione, ovvero di diversi mestieri artistici, purché dichiarati al momento della prenotazione.
5. Gli spazi e gli orari di esibizione dovranno essere prenotati dal richiedente previa registrazione sulla piattaforma informatica di cui al successivo comma 9.
6. Annualmente l'ufficio competente procede alla cancellazione degli account non attivi da almeno un anno.
7. L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione

dello spazio la corretta compilazione della Dichiarazione d'Attività Artistica, fatte salve le valutazioni della Commissione previste all'art. 11 comma 4 per le esibizioni nelle aree di cui all'art. 7, comma 2 bis.

8. Ai soli fini dell'esercizio dei Mestieri di strada, di cui all'art. 5 comma 3, qualora l'attività sia esercitata in modo non occasionale è necessaria l'iscrizione al Registro delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero essere lavoratore autonomo come attestato dal rilascio della partita IVA. Non sarà consentito l'esercizio dei mestieri di strada in caso di mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive nei confronti del Comune di Milano relative all'attività stessa.

9. Le iscrizioni e le prenotazioni sono gestite mediante specifica piattaforma informatica che consenta la massima accessibilità per gli artisti e ampia visibilità per i cittadini nel rispetto del principio di rotazione. Le presenze effettive degli artisti nelle postazioni prenotate vengono rilevate in tempo reale attraverso l'app, mediante un sistema di geolocalizzazione conforme alla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati.

10. Gli artisti e i gruppi che necessitano di assistenza nelle operazioni di iscrizione e prenotazione, possono rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all'ufficio unico competente del Comune.

ART. 11 - Commissione per la valutazione della compatibilità delle esibizioni con le aree di cui all'art. 7 comma 2 bis

1. Al fine di poter accedere alla possibilità di prenotare le postazioni di cui all'art. 7 comma 2bis, è istituita una specifica commissione nominata dal Direttore della Direzione competente e composta dal Direttore dell'Area competente che la presiede, da un rappresentante individuato dal Comando di Polizia Locale, dai Direttori dei Municipi di pertinenza delle suddette postazioni. In qualità di membri esterni sono individuati, dalle associazioni rappresentative degli artisti di strada di cui all'art. 14 e riconosciute dal Comune di Milano, ulteriori due componenti.

2. L'Ufficio competente assolve ai compiti di segreteria della commissione.

3. Per la partecipazione ai lavori della commissione non saranno previsti oneri per l'Amministrazione.

4. La Commissione ha il compito di:

-valutare la compatibilità della performance proposta con le caratteristiche e il decoro dei luoghi interessati dall'esibizione;

- valutare la rispondenza della performance a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione sulla piattaforma;

La Commissione al termine del proprio esame esprime unicamente un parere positivo o negativo e, eventualmente, in caso di parere positivo può indicare specifiche prescrizioni.

5. La Commissione si riunisce periodicamente, in base al numero delle richieste pervenute, e comunque per un minimo di 2 volte all'anno.

6. Gli artisti per cui è espresso parere negativo potranno ripresentare la richiesta di valutazione trascorso un anno dalla data in cui si è tenuta la seduta della precedente commissione.

Art. 12 - Controlli

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

2. All'atto della prenotazione, l'artista riceve via mail la comunicazione ufficiale che autorizza ad esibirsi nelle postazioni, giorni e orari indicati. La comunicazione riporta, oltre che l'anagrafica dell'artista o del gruppo, anche un codice univoco che andrà esibito dall'artista in caso di controlli da parte della Polizia Locale.

Art. 13 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981

n. 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 della legge citata in materia di sequestri.

3. In particolare, nei casi di accertamento delle violazioni di cui all' art. 9 comma 3 l'accertatore procede, in ogni caso, al sequestro dei dispositivi di amplificazione e degli strumenti musicali.

4. Nei casi in cui l'artista sia impossibilitato a effettuare l'esibizione prenotata, è richiesta la cancellazione della prenotazione entro le ore 8 del mattino del giorno della stessa. Alla terza occasione in cui ciò non venga posto in essere, l'artista sarà sospeso dalla piattaforma per giorni 15. Ove tale mancata cancellazione abbia a ripetersi ancora, la sospensione potrà arrivare fino a mesi 3. Le presenze effettive degli artisti nelle postazioni prenotate vengono rilevate in tempo reale attraverso l'app, mediante geolocalizzazione, come previsto dall'art. 10 comma 9. In caso di assenza ingiustificata, l'artista riceve un richiamo scritto da parte dell'Ufficio competente. Dopo la terza assenza ingiustificata nello stesso anno solare, con apposito provvedimento dirigenziale può essere stabilito un periodo di sospensione fino a un massimo di 60 giorni, durante il quale l'artista non potrà effettuare nuove prenotazioni, né esibirsi. Non costituisce assenza ingiustificata la mancata esibizione a causa delle avverse condizioni meteo.

5. Nel caso di violazione delle norme del presente Regolamento, a seguito di contestazione, sarà inibito l'accesso alla procedura di autorizzazione o concessione per 60 gg. dalla data della contestazione. Nel caso dei mestieri artistici l'eventuale concessione in atto sarà sospesa.

6 -Nel caso vengano rilevate, a mezzo di denunce e/o verbali e relazioni di servizio della Polizia Locale o delle altre forze dell'ordine, comportamenti gravi e pericolosi ai danni di persone o cose, l'ufficio preposto inibirà automaticamente la possibilità di prenotazione delle postazioni per il periodo di un anno. Qualora comportamenti e danni a persone o cose siano causa di condanna definitiva sarà inibita la possibilità di esercitare l'arte di strada nel territorio cittadino fino a termine condanna.

7-In caso di violazione del sistema informatico o di falsificazione dei permessi, l'ufficio provvede all'inibizione definitiva della possibilità di esercizio.

Art. 14 – Osservatorio sull'Arte di Strada

1. Il Comune di Milano favorisce il confronto sugli indirizzi in materia di arte di strada mediante l'istituzione di un Osservatorio, con la partecipazione dei Municipi e delle associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale con compiti di approfondimento, proposta ed indirizzo in merito all'arte di strada a Milano.

Art. 15– Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla loro naturale scadenza.

2. Le postazioni di cui all'Allegato 3, precedentemente individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale, rimangono istituite fino a successivo provvedimento di modifica o cancellazione da parte delle Giunte Municipali, nell'ambito di ciascun territorio municipale, come previsto dall'art. 7 comma 3 e seguenti.